



COMUNE DI NOCERA TERINESE
PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 58

Data 12.05.2020

OGGETTO: **Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – Approvazione nuove tariffe per l'anno 2020.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **dodici (12)**, del mese di **Maggio**, alle ore **13,10**, nella sala Consiliare del Comune suddetto all'uopo individuata, con decreto sindacale n.04/2020, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita con la presenza dei Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	ALBI ANTONIO	Sindaco	X	
2	CARDAMONE FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
3	GRANDINETTI WALTER	Assessore	X	
4	VACCARO PATRIZIA	Assessore		X
5	ROSA VITELLINO	Assessore		X

Partecipa il Segretario **Comunale, in servizio a scavalco D.ssa Rosetta Cefalà.**

Il Sindaco, constatato preliminarmente :

che gli intervenuti sono in numero legale,

che tutti i presenti sono disposti assicurando tra di loro la distanza ben oltre quella minima di un metro, prescritta, dai DPCM in materia di emergenza sanitaria da COVID-19;

dichiara apertala riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto indicato premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri a norma dell'art. 49, T.U. 267/2000n. 267:

In ordine alla regolarità tecnica: del Responsabile del Servizio interessato;

In ordine alla regolarità contabile: del Responsabile del Servizio

finanziario;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera del Commissario Straordinario n° 7 del 9 maggio 2016 questo Comune è stato dichiarato in dissesto finanziario ai sensi del TUEL art. n° 267/2000;

che in data 16 novembre 2016, con protocollo n° 7627, è pervenuta a questo comune nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Consulenza per il risanamento degli Enti Locali dissestati, avente all'oggetto: ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – supplemento istruttorio, con la quale si invita l'Ente, al punto 4, imposta sulla pubblicità: la deliberazione n. 20/2016 non riporta le tariffe relative alla pubblicità. Produrle, ricordando che esse devono essere fissate nella misura massima. Si precisa che laddove sia prevista la facoltà di elevare ulteriormente le tariffe, per l'Ente in stato di dissesto detta facoltà si traduce in un vero obbligo cui occorre ottemperare;

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 30/9/1995, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che le tariffe sono state previste nella misura massima stabilita, per i comuni che si collocano nella classe V, dalle disposizioni capo II del D. l.gs 15/11/1993 n° 507 con delibera della G.M. n° 396 del 2/10/1995;

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

“In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Atteso che questo ente è in dissesto finanziario e pertanto è obbligato ad applicare al massimo tali tariffe;

Visto l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 30/08/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta in vigore dal 1° gennaio 2016;

Vista la deliberazione n. 73 del 20.12.2016 "Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – Approvazione nuove tariffe per l'anno 2016".

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2015 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n.4731 abitanti, per cui il nostro Comune:

- rimane collocato nella V classe (comuni fino a 10.000 abitanti),

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n° 40 del 28 ottobre 2016, con la quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio previsionale, riequilibrio dell'esercizio finanziario 2016/2018;

Evidenziato che la Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha approvato sostanziali modifiche ai Tributi ed imposte comunali in particolare a decorrere dal 2021 si valuta la nuova imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni tramite apposito disciplinare regolamentare che si provvederà in tal senso entro la fine del corrente esercizio.

Visto il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Preso atto del Decreto Ministeriale del 13 Dicembre 2019, pubblicato nella GU n.295 del 17/12/2019 che ha prorogato al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali, più volte ulteriormente differito per ultimo al **31/07/2020** per effetto della L. n. 27 del 24/04/2020 (G.U.n. 101del 29/04/2020) , di conversione del **D.L. 18/2020** (Decreto Cura Italia);

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2020, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

allegato

Comune di Nocera Terinese (Prov. cz)

UFFICIO TRIBUTI

TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2020 (CLASSE V)

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA (Art. 12)

- a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (comma 1);
- b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (comma 3).

Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b). Pagamento obbligatorio per insegne di superficie superiore ai 5 mq, con arrotondamento al mq superiore. Si sommano le superfici totali di tutte le insegne esposte.

1.1) Pubblicità Normale

A		B		C		D	
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 1 e mq. 5,50		SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 5,50 e 8,50		SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
€ 0,83	€ 8,26	€ 0,83	€ 8,26	€ 1,24	€ 12,39	€ 1,65	€ 16,52

1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7)

E		F		G		H	
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 1 e mq. 5,50		SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 5,50 e 8,50		SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
€ 1,66	€ 16,52	€ 1,66	€ 16,52	€ 2,48	€ 24,78	€ 3,30	€ 33,04

2) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (Art. 13)

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (comma 1).

Per ogni metro quadrato di superficie

A) ALL'INTERNO

A.1 PUBBLICITÀ NORMALE		A.2 PUBBLICITÀ LUMINOSA O ILLUMINATA Maggiorata del 100% (art. 7, comma 7)	
SUPERFICI FINO a mq. 1	SUPERFICI OLTRE mq. 1	SUPERFICI FINO a mq. 1	SUPERFICI OLTRE mq. 1
Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare
€ 8,26	€ 8,26	€ 16,52	€ 16,52

B) ALL'ESTERNO

b.1) Pubblicità normale

A	B	C	D
SUPERFICI FINO A mq. 1	SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 1 e mq. 5,50	SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 5,50 e 8,50	SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50
Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare
€ 8,26	€ 8,26	€ 12,39	€ 16,52

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7)

E	F	G	H
SUPERFICI FINO A mq. 1	SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 1 e mq. 5,50	SUPERFICI COMPRESSE TRA mq. 5,50 e 8,50	SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50
Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare	Per anno solare
€ 16,52	€ 13,52	€ 24,78	€ 33,04

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto (comma 3)

CAT	DESCRIZIONE	Per pubblicità normale per anno solare		Per pubblicità luminosa o illuminata maggiorata del 100% (art. 7, comma 7) per anno solare	
		senza rimorchio	con rimorchio	Senza rimorchio	Con rimorchio
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	€ 74,37	€ 148,74	FORMA DI PUBBLICITÀ NON CONSENTITA DAL CODICE DELLA STRADA (Art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 285/1992)	
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	€ 49,58	€ 99,16		
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.	€ 24,79	€ 49,58		

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (comma 4). L'imposta non è dovuta, inoltre, per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (comma 4-bis).

Per automezzi identificati come vele pubblicitarie o/trotter/carrelli e/o rimorchi recanti manifesti pubblicitari, la sosta su tutto il territorio comunale è consentita per un periodo massimo di minuti 15 nello stesso punto con la presenza, nelle vicinanze, dell'autista/responsabile.

Tutti i mezzi, come previsto dal codice della strada, devono essere dotati di polizza assicurativa RCA e polizza Conto terzi per possibili danni a persone o cose(cornicioni balconi, ponti, lampioni, etc.)

3) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (Art. 14)

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie (commi 1 e 3)

PER CONTO ALTRUI				PER CONTO PROPRIO			
A		B		C		D	
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI OLTRE mq. 1		SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI OLTRE mq. 1	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
€ 3,31	€ 33,05	€ 3,31	€ 33,05	€ 3,31	€ 33,05	€ 3,31	€ 33,05

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5)

PER OGNI GIORNO TARIFFA NORMALE

A	B
Per i primi 30 giorni (comma 4)	Per il periodo successivo ai primi 30 giorni (comma 5)
€ 2,07	€ 1,03

4) PUBBLICITÀ VARIA (art. 15)

COMMA	DESCRIZIONE	PERIODO	TARIFFA
1	Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato.	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	€ 8,26
2	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.	Per ogni giorno o frazione	€ 49,58
3	Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili.	Per ogni giorno o frazione	€ 24,79
4	Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.	Per ogni giorno o frazione	€ 2,07

5	Publicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità.	Per ogni giorno o frazione	€ 6,20
----------	---	----------------------------	--------

5) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON GRU MOBILI, GRU A TORRE E MACCHINE DA CANTIERE (DM 26 luglio 2012)

Ai sensi del DM Economia e finanze del 26 luglio 2012 (GU n. 186 del 9 agosto 2012) emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 16-sexies, del decreto legge 16 marzo 2012, n. 16 (conv. in L. n. 44/2012), l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

Nel caso in cui la cui superficie complessiva del marchio superi il limite dimensionale sopra indicato l'imposta e' dovuta, per anno solare, in base alla superficie complessiva dei marchi installati su ciascun bene mobile al comune ove ha sede l'impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, secondo i criteri e le modalità stabilite per la pubblicità ordinaria.

TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020 (CLASSE V)

(art. 19, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Come unità di misura viene indicato il foglio nazionale 70x100.

Per affissioni i cui mq complessivi siano di mq 12 o 18 si prende in considerazione come data di possibile affissione la quattordicina nazionale.

1) Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2)

SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI OLTRE mq. 1	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni
€ 1,20	€ 0,31	€ 1,00	€ 0,31

2) Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3)

SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI OLTRE mq. 1	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni
€ 1,50	€ 0,46	€ 1,50	€ 0,46

TARIFFE AFFISSIONE FUNARARIA

Per affissione funeraria, diritto di urgenza per richieste di affissione entro le 24h dalla comunicazione, euro 25,42.

Per affissione fino a 20 fogli, euro 1,50 cad. dello stesso soggetto.

Per affissione da 21 fogli in poi, euro 1,20 cad. dello stesso soggetto.

In base al numero di plance installate sul territorio viene garantita l'affissione per gg3.

COMUNE DI NOCERA TERINESE

Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – Approvazione nuove tariffe per l'anno 2020.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000,
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese , lì 12.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Giovanni Eugenio Macchione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese, lì 12.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Giovanni Eugenio Macchione

COMUNE DI NOCERA TERINESE

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

f.to *Ing. Antonio Albi*

Il Segretario Comunale

f.to *Dott.ssa Rosetta Cefalà*

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Nocera Terinese li 26.05.2020

Il Segretario Comunale

f.to *Dott.ssa Rosetta Cefalà*

Il sottoscritto Segretario Comunale, VISTI gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico (art. 32, c 1, della Legge n. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 2, D.Lgs. 267/2000);

- che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 26.05.2020 prot. n.3181;
- che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 26.05.2020;

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n°267/2000).

Nocera Terinese, li 26.05.2020

Il Segretario Comunale

f.to *Dott.ssa Rosetta Cefalà*

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosetta Cefalà